

N. R.G. 84474/2009



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**- X SEZIONE CIVILE -**

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it  
**SENTENZA**

nella causa in epigrafe iscritta, riservata in decisione all'udienza del 11.03.2015,

avente ad oggetto : Conto corrente bancario.

---

**TRA**

Giorgia s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, Sig. Marco Piermarini, cod. fiscale 04476351004, con sede in Roma rappresentata e difesa dall'Avv. Mino Daniele Bembo (C.F. BMB MDN 78D25 C129M) giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato alla via Augusto Riboty n. 1 – 00195 – Roma, presso lo studio dell'Avv. Michele Di Ciaccio,

- attrice -

e



Banca Popolare di Sondrio - soc. coop. per azioni - (C.F. e P. IVA 00053810149), con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, in persona dei suoi procuratori Dottori Gianfranco Paganoni e Gianfranco Pirarno - che agiscono in forza di deliberazione del C. d. A. del 3 aprile 2003 -, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti (C.F. MNTFNC69L01HS01Q), che la rappresenta e difende per delega posta in calce all'atto di citazione notificato;

- convenuta -

e

Marco Piermarini, nato a Roma il 29.04.1957, C.F. PRMMRC57D29H501A, rappresentato e difeso dall'Avv. Mino Daniele Bembo (C.F. BMB MDN 78D25 C129M) giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato alla via Augusto Riboty n. 1 – 00195 – Roma, presso lo studio dell'Avv.

Michele Di Ciaccio,

IL CASO .it

- terzo chiamato -

Maria Luisa Lentini, C.F. LNTMLS49P51Z614L;

- terza chiamata, contumace -

## CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, .... Nel merito, In via principale : in caso di accertata illegittimità e conseguente inefficacia del recesso posto in essere dalla Banca Popolare di Sondrio, condannare la Banca medesima a dare esecuzione al contratto in parola a tutt'oggi efficace; In via subordinata: in caso di accertata legittimità del recesso, previa verifica mediante CTU contabile della legittimità delle condizioni contrattuali applicate, emettere sentenza di accertamento dell'ammontare del credito effettivamente dovuto alla controparte (da cui andranno ovviamente scomputati gli interessi



passivi ove illegittimamente applicati — perché non previsti dal contratto, ovvero perché frutto di anatocismo, la commissione di massimo scoperto ecc. ecc.), importo che non appena verrà determinato, la deducente si dichiara sin d'ora disponibile ad offrire banco judicis; In ogni caso: disporre severa condanna nei confronti della Banca per l'illegittimità del comportamento tenuto nei confronti dell'attrice e, in particolare, per intervenuta violazione dei doveri di correttezza e trasparenza nel rapporto contrattuale. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.

Il Procuratore di parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni : “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, incluse quelle del terzo chiamato Piermarini, 1 - respingere le domande attoree perché totalmente infondate sia in fatto che in diritto; 2 - condannare, in solido tra loro, la società attrice e i Signori Maria Luisa Lentini e Marco Piermarini, questi ultimi fino alla concorrenza della fideiussione prestata, al pagamento in favore della Banca esponente dell'importo di € 30.758,63, oltre interessi convenzionali dal 1° gennaio 2010, o dell'importo di € 23.456,86, oltre interessi convenzionali dal 1° gennaio 2010, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 054 – 3751/75, già in essere presso l'Ag. n. 11 di Roma della Banca Popolare di Sondrio; In ogni caso con vittoria di spese, comprese quelle relative alla CTU, competenze e rimborso spese generali”.

Il Procuratore del terzo chiamato Marco Piermarini rassegnava le seguenti conclusioni : “nell'aderire alle eccezioni formulate dalla Giorgia S.r.l. nell'atto introduttivo di questo giudizio, chiede il rigetto integrale della domanda azionata in via riconvenzionale dalla Banca Popolare di Sondrio. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Esponiva la società attrice :

- che, con lettera datata 7 settembre 2009, la Banca Popolare di Sondrio le comunicava che il saldo debitorio del c/c n. 054-3751/75 era pari a € 28.191,93 oltre interessi e, nel contempo,



intimava il recesso dal detto rapporto;

- che contestava l'ammontare del credito preteso in pagamento dalla Banca in quanto non aveva mai ricevuto copia del contratto relativo all'apertura di credito né, tantomeno, copia delle condizioni generali di contratto.

Tanto premesso chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del recesso operato dalla banca e fosse determinato l'ammontare del credito effettivamente dovuto oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta deducendo l'infondatezza delle domande avversarie.

Chiedeva di poter chiamare in causa i Signori Maria Luisa Lentini e Marco Piermarini per escutere le fidejussioni prestate a garanzia del debito della società attrice, debito del quale la Banca Popolare di Sondrio ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento.

Si costituiva in giudizio Marco Piermarini aderendo alle eccezioni della società attrice.

Eccepiva inoltre la nullità e inefficacia del contratto di fideiussione intervenuto tra lo stesso e la Banca Popolare di Sondrio a causa della vessatorietà delle clausole ivi contenute.

La terza chiamata Maria Luisa Lentini rimaneva invece contumace.

La causa veniva istruita con l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio affidata alla Dott.ssa Roberta Coviello.

Con ordinanza del 25 gennaio 2013 il Giudice, accogliendo la richiesta di ordinanza ingiuntiva formulata dalla Banca, condannava le controparti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'esponente di € 23.509,45, oltre interessi convenzionali dal 1° gennaio 2010.

All'udienza dell'11 marzo 2015 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La società attrice agiva in giudizio lamentando innanzitutto di non aver ricevuto la documentazione afferente l'apertura di credito con violazione dell'art. 199 T.U.B.



Tale affermazione risulta inverosimile alla luce sia della durata del rapporto protrattosi per oltre dieci anni che dal fatto di conoscere la situazione del conto attraverso la comunicazione degli estratti conto.

Non vi è prova comunque che da tale mancata comunicazione la società attrice abbia sofferto danno alcuno.

2.Deduceva quindi la società attrice l'illegittimità del recesso operato dalla Banca dal conto corrente.

Si tratta di una facoltà riconosciuta dal contratto che è stata esercitata ricorrendo una giusta causa costituita dallo scoperto del conto corrente.

3.Contestava inoltre la società attrice l'ammontare delle somme richieste dalla Banca.

Il Consulente provvedeva quindi al ricalcolo utilizzando il tasso bancario e la capitalizzazione finale fino al 30.06.2000 eliminando l'anatocismo vietato dall'articolo 1283 c.c. così come interpretato nelle note sentenze della Suprema Corte.

Successivamente con il d. lgs. n. 342/99 il Governo aggiungeva al primo comma dell' art. 120 T.U. due nuove disposizioni.

Con la prima ha attribuito (secondo comma del predetto articolo) al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi che vi ha provveduto con la delibera del 09.02.2000 con cui ha riconosciuto la possibilità della capitalizzazione degli interessi con decorrenza dal 30.06.2000.

Conseguentemente, dopo tale data, il Consulente provvedeva ad applicare la capitalizzazione trimestrale.

Quantificava quindi un debito a sfavore del correntista alla data del 31.12.2009 pari ad € 23.509,45.

4.Le domande della società attrice debbono pertanto essere respinte.



5. Il terzo chiamato Marco Piermarini eccepiva la “nullità e/o inefficacia” del contratto di fideiussione per violazione della normativa a tutela del consumatore.

Tuttavia egli non può essere considerato un consumatore.

Invero, in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ., nel testo vigente "ratione temporis", attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita.

Sotto altro aspetto deve osservarsi che Marco Piermarini rivestiva dapprima la qualità di socio della Giorgia s.r.l. e quindi di commissario liquidatore talchè, anche sotto tale profilo, non può considerarsi quale consumatore (Cfr. Cass. 19484/2005).

6. Le domande della società attrice debbono pertanto essere accolte e, per l'effetto, deve confermarsi l'ordinanza ingiuntiva del 25 gennaio 2013 di cui deve essere dichiarata l'esecutività.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Valore della causa: da € 26.001 ad € 52.001) e precisamente : per la fase di studio della controversia € 1.620,00, per la fase introduttiva del giudizio € 1.147,00, per la fase istruttoria e/o di trattazione € 1.720,00, per la fase decisionale € 2.767,00 oltre alle spese generali (15% sul compenso totale ) € 1.088,10 ed alle spese pari ad € 348,00 per complessivi € 8.690,00.

8. Le spese di Consulenza vanno poste definitivamente a carico della società Giorgia a r.l. di Marco Piermarini e di Maria Luisa Lentini in solido tra loro.



P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. respinge le domande della società attrice;
2. conferma l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva del 22.01.2013 emessa da questo Tribunale;
3. condanna la società Giorgia a r.l., Marco Piermarini e Maria Luisa Lentini, in solido tra loro, a rifondere alla Banca Popolare di Sondrio s.p.a. le spese di lite che si liquidano in euro 348,00 per spese ed euro € 7.254,00 per compensi oltre alle spese generali pari ad € 1.088,10 per complessivi € 8.690,00 oltre iva e cpa;
4. pone le spese di Consulenza definitivamente a carico della società Giorgia a r.l. di Marco Piermarini e di Maria Luisa Lentini in solido tra loro.

Roma il 26/06/2015

IL CASO.it  
IL GIUDICE  
firmato digitalmente da  
Antonio Perinelli

